


Provincia di Bergamo



Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

> articoli con modifiche

- CAPITOLO 3

Regolamento componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 16. Riduzioni per le utenze non domestiche

La tariffa si applica nella misura ridotta del 50% della quota variabile, ai locali destinati al riciclo (comma 649, art. 1, L. di Stabilità 2014), tramite aziende specializzate.

Di tale avvio al riciclo il produttore deve darne adeguata prova, che forma oggetto di valutazione da parte dell'ufficio comunale preposto, legittimato anche richiedere al richiedente ulteriori elementi utili alla valutazione del presupposto della riduzione.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo solo dopo dimostrazione da parte dell'avvenuto recupero tramite:

- a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero
- (es. formulario di identificazione registro di carico e scarico MUD);
- b) fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- c) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo;

e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "B" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e ad attività sanitarie, prodotte in misura inferiore alle 10 tonnellate annue.

Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Il contribuente che intende usufruire della esenzione derivante dalla produzione di rifiuti assimilati in misura superiore alla quantità innanzi descritta deve darne comunicazione al Comune nelle forme di denuncia, originaria o di variazione, di cui ai relativi articoli e dimostrare di avvalersi di una ditta specializzata nella raccolta e nello smaltimento di tale tipologia di rifiuto. Il Comune entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia comunica al contribuente l'eventuale possibilità di gestione in regime di privativa pubblica anche di rifiuti assimilati agli urbani in misura superiore al limite suddetto.

Per riciclaggio, ai sensi dell'art.183 del DLGS 152/2006, si intende: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.